

Tutela della salute e della sicurezza sul luogo dei lavoratori, medico competente e privacy.

L'art. 32 della Costituzione italiana considera la *“tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*, principio che è attualmente attuato, fra l'altro, dal D.lg. 9 aprile 2008, n. 81 (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*) conosciuto anche come *“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* (TUSSL). Inoltre, l'art. 2087 Codice civile (*“Tutela delle condizioni di lavoro”*) richiede al datore di lavoro, pubblico e privato, di adottare le misure necessarie a *“tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

Quando si parla di tutela e sicurezza dei lavoratori e di medico competente qualsiasi riferimento alla *privacy* con particolare riferimento al trattamento dei dati dei lavoratori è da considerarsi scontato.

Di conseguenza è necessario esaminare le norme di riferimento contenute sia nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel novellato Codice sulla *Privacy* di cui al D.lg. 196/03.

Innanzitutto, abbiamo:

- l'art. 9, punto 1, lett. h) (*“Trattamento di categorie personali di dati particolari”*) e 3 GDPR (*“Ambito di applicazione territoriale”*) e l'art. 2-*sexies*, comma 2, lett.u) (*“Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”*) La norma comunitaria dispone che il trattamento dei dati che riguardano lo stato di salute effettuato per finalità di *“medicina del lavoro [e] valutazione della capacità lavorativa del dipendente”* devono essere effettuati *“sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'unione o degli stati membri”*, figura che, nel nostro ordinamento, corrisponde a quella del medico competente.
- l'art. 2, punto 2, lett.b) che ammette il trattamento di dati particolari se questo *“è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione”*.
- l'art. 88 (*“Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro”*)
- l'art. 2-*sexies*, comma 2, lett. u) e dd) Codice sulla *privacy* che individua, fra i motivi di interesse pubblici oggetto della norma citata, i *“compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro”*.

Nell'ambito della tutela della salute del lavoratore, la figura cardine e principale è quella del medico competente, soggetto che deve operare autonomamente rispetto al soggetto, pubblico o privato, che l'ha incaricato di svolgere tali funzioni e, le disposizioni sopra indicate, individuano relativamente al trattamento dei dati inerenti la salute dei lavoratori, il proprio ambito di trattamento differenziandolo da quello del datore di lavoro che, per altre funzioni, si trova a trattare dati sanitari.

Il medico competente è, come sopra ricordato, nominato dal datore di lavoro secondo quanto dispone l'art.18 TUSSL (*“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”*) e può essere un soggetto interno o esterno all'ente. In genere è un dipendente o un collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, in questo caso convenzionata con il datore di lavoro.

Le funzioni specifiche e le responsabilità del medico competente sono individuate dal TUSSL e fra queste ci sono anche quelle relative alla *privacy* dei lavoratori. È un professionista con specifici requisiti professionali e di conseguenza deve esercitare le proprie competenze relativamente a molteplici aspetti relativi alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori sia in ambito privato sia in quello pubblico.

In particolare, il medico competente deve collaborare alla valutazione dei rischi connessi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, procedendo ai necessari controlli sanitari, al rilascio del giudizio di idoneità per lo svolgimento delle specifiche mansioni, ha la responsabilità della conservazione delle cartelle sanitarie e di quelle di rischio dei singoli lavoratori.

Quindi, per la funzione centrale e fondamentale del medico competente in merito alla tutela dei lavoratori, deve trattare necessariamente i dati personali particolari dei dipendenti quali sono quelli inerenti alla salute.

Ma il medico competente, rispetto all'ente presso il quale opera e per la sua specifica attività, che ruolo ricopre nella *governance* della *privacy*? A questa domanda ha risposto il Garante sin dal 2019, stabilendo che il medico, interno o esterno che sia, è un titolare autonomo del trattamento dei dati. Infatti, rispetto al datore di lavoro deve essere autonomo ed avere una posizione di terzietà: l'art. 39, comma 4 TUSSL (*"Svolgimento attività di medico competente"*) stabilisce che *"il datore di lavoro assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia"*.

La normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori stabilisce altresì che il medico competente possa avvalersi, nel caso che siano necessari accertamenti diagnostici, *"della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri"*. Orbene, anche questi professionisti sono da considerarsi titolari autonomi del trattamento dei dati e, secondo quanto convenuto con il datore di lavoro, dovranno comunicare i relativi esiti al medico competente, pur restando, come detto, soggetti autonomi e non contitolari in merito alla *privacy*.

Una delle competenze più delicate che rientrano fra le funzioni del medico competente è, come ricordato, la tenuta, in modalità cartacea o digitale, delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. La loro conservazione deve essere concordata con il datore di lavoro ma solo il medico competente può utilizzarle con divieto di accesso non solo al datore di lavoro ma anche all'amministratore di sistema.

In relazione alla tipologia della documentazione suddetta dovranno essere definite le misure di sicurezza da adottare ed il luogo di custodia in caso di modalità di conservazione cartacea. Ovviamente le soluzioni che dovranno essere individuate dovranno tener conto della quantità di documenti da conservare lasciando, al medico competente, in quanto titolare autonomo, le modalità per una corretta conservazione dei dati sanitari, individuando, se necessario, anche una specifica organizzazione che opera sotto la sua responsabilità personale.

A tal proposito il Garante ricorda che il medico competente dovrà adottare tutte le misure ritenute utile per evitare che possono accedere ai dati sanitari dei dipendenti coloro *"che svolgono compiti datoriali (es. risorse umane, uffici disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro"*.

Al termine del rapporto che lega il medico competente al datore di lavoro che lo ha nominato, devono essere consegnate a quest'ultimo le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori. A tal proposito il Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"* ha introdotto importanti novità che attengono alla consegna delle cartelle sanitarie e di rischio alla fine del rapporto di impiego del professionista.

Lo stesso decreto-legge ha anche stabilito che, qualora il Medico competente esterno sia momentaneamente assente e non possa esercitare le sue funzioni debba essere individuato da parte del professionista che sia assente per *"gravi e motivate ragioni"* ed il suo nominativo deve essere comunicato al datore di lavoro con l'indicazione della durata di tale sostituzione. Rispetto alle disposizioni precedenti, l'eventuale sostituzione non incontra particolari limitazioni ma è sufficiente, come sopra ricordato, che l'assenza sia derivata da una grave situazione che coinvolge il medico competente titolare.

Questa nuova disposizione genera molte perplessità di diversa natura ma relativamente alla *privacy* la domanda che sorge spontanea è se il sostituto deve essere anch'esso considerato un autonomo titolare del trattamento dei dati oppure debba essere nominato dal medico competente in servizio responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Regolamento Ue (*"Responsabile del trattamento"*).

Inoltre, l'art. 14 (*"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*) del decreto-legge prevede che il medico competente *"in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità"*. Questa disposizione, relativamente al trattamento dei dati, richiede una *privacy by design*, in modo che in questa fase di passaggio, nessun soggetto, all'interno dell'ente, oltre ai soggetti competenti possa prendere visione delle cartelle dei lavoratori.

Relativamente all'applicazione del Regolamento Ue, il Garante (*Documento 14 maggio 2021 "Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale"*) ha evidenziato i seguenti adempimenti a carico del medico competente quale titolare autonomo del trattamento dei dati dei lavoratori sottoposti alla sua sorveglianza sanitaria:

- applicazione art.14 GDPR (*"Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato"*): rilascio dell'informativa all'interessato che può anche essere consegnata al momento della prima comunicazione all'interessato stesso.
- applicazione art. 30 GDPR (*"Registri delle attività di trattamento"*): istituzione di un autonomo registro della attività di trattamento.
- applicazione artt. 32 (*"Sicurezza del trattamento"*), 33 (*"Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo"*) e 34 (*"Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato"*) **GDPR**: adozione misure di sicurezza dei dati dei lavoratori, attività che può essere organizzata anche in accordo con il datore di lavoro, il quale dovrà sopportarne anche il relativo eventuale onere economico
- non applicazione artt. 37 (*"Designazione del responsabile della protezione dei dati"*), 38 (*"Posizione del responsabile della protezione dei dati"*) e 39 (*"Compiti del responsabile della protezione dei dati"*) **GDPR**: il medico competente esterno all'ente non deve nominare il Responsabile della protezione dei dati anche se, la molteplicità di eventuali incarichi similari, potrebbe far configurare un trattamento di dati svolta su larga scala.

Conclusione: abbiamo, di fatto, un "nuovo medico competente", un professionista che ha inevitabilmente un'adeguata e necessaria conoscenza medica, ma che ha anche l'obbligo di formarsi in materia di *privacy*. D'altro canto, i medici, qualunque sia l'ambito di svolgimento della loro attività, sono stati i primi, sin dal 1998, a dover rispettare le norme in materia di rispetto della riservatezza essendo chiamati quotidianamente a trattare dati sanitari e comunque inerenti alla salute dei propri pazienti e non solo. Il rispetto della *privacy* da parte degli operatori sanitari in generale e dei medici in particolare non è solo un obbligo di legge ma costituisce anche un preciso dovere deontologico.

Dott. Stefano PAOLI